



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA 06 febbraio 2017

N. 15

OGGETTO: TOSAP – Determinazione Tariffe per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno Sei del mese di Febbraio, alle ore 11,00 nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge ed all'appello nominale risultano presenti:

COGNOME E NOME			PRESENTE
GRISPO	Damiano	Sindaco F.F.	SI
BISIGNANO	Fernando	Assessore	NO
D'ALESSANDRO	M. Umile	Assessore	NO
FALCONE	Francesco	Assessore	SI
VOCATURO	Franco	Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Belcastro.

Assume la Presidenza il Dott. Damiano Grispo nella sua qualità di Sindaco F.F. – che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TOSAP - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

Considerato che: l'art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all'istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, demandando alla Giunta Comunale tale competenza;

Visto il capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 concernente la revisione ed armonizzazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;

Considerato che:

a) il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, entrato in vigore in data 7 aprile 2011, attuativo del Federalismo Fiscale, prevedeva l'introduzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale secondaria in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari e rimetteva ad un regolamento statale la disciplina applicativa; l'art 1 comma 714 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha prorogato al 2015 l'imposta municipale secondaria, ma a tutt'oggi non è stato emanato il regolamento governativo;

b) la risoluzione n.1/DF del 12 gennaio 2015 del Ministero delle Finanze ha chiarito che fino a quando non venga emanato il predetto regolamento governativo, i Comuni non possono istituire autonomamente l'imposta municipale secondaria con regolamento comunale e continuano ad applicarsi la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;

Vista la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/06/2016, l'Ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis del Tuel;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20/09/2016, l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-ter del Tuel;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 95 del 07/09/2016 avente ad oggetto: "Rideterminazione tariffe Tosap per effetto dell'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del Tuel, a seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al precedente art. 243-bis.";

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 5, comma 11, della Legge 244/2016 che statuisce quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232";

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge nr. 232/2016 (Legge di Stabilità per il 2017);

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità,

VISTI i pareri espressi favorevolmente dai funzionari preposti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. **Di determinare** le tariffe della TOSAP permanente e temporanea, così come riportate nell'allegato "A", che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adeguandole alla misura massima consentita ed in deroga alle limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
2. **Di dare** atto che per effetto dell'applicazione delle suddette tariffe è previsto, complessivamente, un gettito annuo di € 10.000,00 per Tosap temporanea e di € 19.000,00 per Tosap permanente, da iscrivere nella parte entrata del bilancio 2017;
8. **Di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche "TOSAP", al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Bisignano li, 17/1/2017



RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO

[Handwritten signature of Dario Meringolo]

ALLEGATO "A"

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti, la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

TIPO	u. m.	1[^] Cat.	2[^] Cat.	3[^] Cat.
Occupazione ordinaria del suolo comunale	€ x mq	35,05	17,53	10,52
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (ridotta del 33,33%)	“	11,68	5,84	3,51
Passi Carrabili: a) Divieto di sosta indiscriminato imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (ridotta del 10%)	“	17,53	8,76	5,26
Passi carrabili: b) Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	“	11,68	5,84	3,51
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata.	“	35,05	17,53	10,52

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché seggiovie e funivie sono soggetti alla tassa in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
2. La tassa è determinata forfetariamente in € 0.78 per ogni utenza allacciata (art. 18 legge 488/99);
3. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre al canone di cui al punto 2, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte 1°, in rapporto alla durata dell'occupazione. I tempi d'occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune, in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 50%.-

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

TARIFFA RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

T I P O	u. m.	1^ Cat.	2^ Cat.	3^ Cat.
Occupazione ordinaria del suolo comunale	€ x mq	3,10	1,55	0,93
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico		1,03	0,52	0,31
Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	“	4,65	2,33	1,40
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	“	2,33	1,16	0,70
Occupazioni posti in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	“	0,62	0,31	0,19
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune		1,55	0,78	0,47
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	“	1,55	0,78	0,47
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche cult.li o sport.ve	“	0,62	0,31	0,19
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la cui riscossione è effettuata mediante convenzione	“	1,55	0,78	0,47

TARIFFA RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

TIPO	1^ Categ.	2^ Categ.	3^ Categ.
1) occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo di durata non superiore a 30 gg. fino ad un Km. Lineare	18,58	9,29	5,57
2) Come punto 1 superiore al Km. lineare	27,87	13,94	8,36

3) come punto 1 di durata superiore a 30 gg e fino a 90 gg. – fino ad 1 Km lineare	24,154	12,08	7,25
4) Come punto 3 – superiore al Km. lineare	36,231	18,12	10,87
5) come punto 1 e fino a 180 gg – fino ad 1 Km lineare	27,87	13,94	8,36
6) Come punto 5 – superiore al Km lineare	41,805	20,90	12,54
7) Come punto 1 di durata superiore a 180 gg – fino ad 1 Km. lineare	37,16	18,58	11,15
8) come punto 7 – superiore al Km. lineare	55,74	27,87	16,72

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI:

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante, dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

T I P O	1 [^] Categ.	2 [^] Categ.	3 [^] Categ.
Centro abitato	58,88	29,44	17,66
Zona limitrofa.	35,64	17,82	10,69
Sobborghi e zone periferiche	15,49	7,75	4,65
Frazioni	7,75	3,88	2,33

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri;
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui alla presente parte 5° è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a mq 4.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque non utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI:

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

TIPO	1 [^] Categ.	2 [^] Categ.	3 [^] Categ.
Centro abitato	15,49	7,75	4,65
Zona limitrofa.	11,36	5,68	3,41
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	7,75	3,88	2,33

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TOSAP - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

PARERI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.

A) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

IL SETTORE AMMINISTRATIVO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE TECNICO (Lavori Pubblici - Ambiente - Manutenzione)

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE TECNICO (Urbanistica)

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

SETTORE FINANZIARIO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li 17/1/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Dario MERINGOLO

SETTORE VIGILANZA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

B) PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.

Bisignano li 17/1/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Dario MERINGOLO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4 , D. Lgs. 267/00). Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo del bilancio 2017.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata con allegata scheda dei pareri, riportante il parere favorevole dei settori interessati, la normativa in essa richiamata, e visti inoltre :
- il D. L/gs. n. 150/2009
- il D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;
- il D. L/gs. n. 33 del 14-03-2012;
- la legge n. 190 del 6-11-2012;
- il D. L/gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs 118/2011;
- la Legge nr. 232/2016 (Legge di Stabilità per il 2017);
- il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- D.L/gs. n. 165/01 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;


DELIBERA

Di approvare , come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:
TOSAP - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.


Su proposta del Sindaco, con successiva votazione unanime resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'urgenza;

DELIBERA


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00;




Il Sindaco

La Giunta Comunale



Il Segretario generale verbalizzante
Dott.ssa Caterina Belcastro





OGGETTO: TOSAP – Determinazione Tariffe per l'anno 2017.

COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio – sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 7-2-2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

N. Reg. Albo prot. n.

La stessa deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. L. 267/2000.

Bisignano, li 7-2-2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Fortunato Bisignano



COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/00: Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 267/00

Bisignano li 7-2-2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Fortunato Bisignano

